

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1747/86 della Commissione, del 5 giugno 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1748/86 della Commissione, del 5 giugno 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1749/86 della Commissione, del 5 giugno 1986, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 6
- ★ Regolamento (CEE) n. 1750/86 della Commissione, del 4 giugno 1986, recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari della Jugoslavia partecipanti alle fiere commerciali di Berlino del 1986 9
- ★ Regolamento (CEE) n. 1751/86 della Commissione, del 4 giugno 1986, recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti alle fiere commerciali di Berlino del 1986 12
- ★ Regolamento (CEE) n. 1752/86 della Commissione, del 4 giugno 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 330/86 recante ripartizione dei contingenti di importazione fissati per taluni prodotti originari degli Stati Uniti d'America 19
- Regolamento (CEE) n. 1753/86 della Commissione, del 5 giugno 1986, che fissa i quantitativi di carni suine da mettere in vendita mediante gara ed a prezzo fissato nel mese di giugno 1986 in conformità dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 2858/85 e che pubblica i risultati della gara del 27 maggio 1986 20
- Regolamento (CEE) n. 1754/86 della Commissione, del 5 giugno 1986, relativo alla vendita sul mercato della Comunità, nei mesi di luglio ed agosto 1986, delle scorte d'intervento del frumento tenero e della segala 22

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 1755/86 della Commissione, del 5 giugno 1986, che sopprime la tassa di compensazione e ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di pomodori originari della Turchia	24
Regolamento (CEE) n. 1756/86 della Commissione, del 5 giugno 1986, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari delle isole Canarie	25
Regolamento (CEE) n. 1757/86 della Commissione, del 5 giugno 1986, recante sospensione della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per gli alimenti composti a base di cereali per gli animali	26
Regolamento (CEE) n. 1758/86 della Commissione, del 5 giugno 1986, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	27
Regolamento (CEE) n. 1759/86 della Commissione, del 5 giugno 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	28
Regolamento (CEE) n. 1760/86 della Commissione, del 5 giugno 1986, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 6 giugno 1986, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	32
Regolamento (CEE) n. 1761/86 della Commissione, del 5 giugno 1986, che rettifica gli importi compensativi monetari	35
* Regolamento (CEE) n. 1762/86 della Commissione, del 5 giugno 1986, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil	41

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

86/214/CEE :

- * **Direttiva del Consiglio, del 26 maggio 1986, che modifica la direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive** 45

86/215/CEE :

- * **Direttiva del Consiglio, del 26 maggio 1986, che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate** 46

86/216/CEE :

- * **Direttiva del Consiglio, del 26 maggio 1986, che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 83/416/CEE relativa all'autorizzazione di servizi aerei regolari interregionali per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra Stati membri** 47

86/217/CEE :

- * **Direttiva del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per pneumatici degli autoveicoli** 48

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1747/86 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1986

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 720/86 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 giugno 1986;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 720/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 65 del 7. 3. 1986, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 giugno 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	10,31	173,73
10.01 B II	Frumento duro	31,61	217,80 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	48,52	155,91 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	43,38	164,85
10.04	Avena	82,54	162,60
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	153,96 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	—	0
10.07 B	Miglio	43,38	48,19 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—	163,89 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	(7)	(7)
10.07 D II	Altri cereali	—	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	30,25	258,06
11.01 B	Farine di segala	83,75	234,09
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	62,83	351,43
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	29,56	275,60

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1748/86 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1986

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85 della Commissione ⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 4 giugno 1986;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.

ALLEGATO I

al regolamento della Commissione, del 5 giugno 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza dal Portogallo

A. Cereali e farine

(ECU/t)					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		6	7	8	9
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)						
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		6	7	8	9	10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

ALLEGATO II

al regolamento della Commissione, del 5 giugno 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		6	7	8	9
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	1,61	1,61	0,54
10.01 B II	Frumento duro	0	9,38	9,38	22,07
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	9,42	9,42	18,27
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	2,26	2,26	0,76

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		6	7	8	9	10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	2,87	2,87	0,96	0,96
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	2,14	2,14	0,72	0,72
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	16,77	16,77	32,52	32,52
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	12,53	12,53	24,30	24,30
11.07 B	Malto torrefatto	0	14,60	14,60	28,32	28,32

REGOLAMENTO (CEE) N. 1749/86 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1986

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1201/85⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/85, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 435/85⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹⁰⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹¹⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹²⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della

situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 2 e 3 giugno 1986 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8% del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfetariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1986.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 124 del 9. 5. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽⁹⁾ GU n. L 52 del 22. 2. 1985, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹²⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
15.07 A I a)	68,00 ⁽¹⁾
15.07 A I b)	68,00 ⁽¹⁾
15.07 A I c)	60,00 ⁽¹⁾
15.07 A II a)	79,00 ⁽²⁾
15.07 A II b)	95,00 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia : di 11,48 ECU/100 kg (*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, la Tunisia e il Marocco : di 12,69 ECU/100 kg (*) se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(*) Questi importi potranno essere maggiorati di un importo addizionale da determinarsi tra la Comunità e i paesi terzi in questione.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Paesi terzi
07.01 N II	14,96
07.03 A II	14,96
15.17 B I a)	34,00
15.17 B I b)	54,40
23.04 A II	4,80

REGOLAMENTO (CEE) N. 1750/86 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1986

recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari della Jugoslavia partecipanti alle fiere commerciali di Berlino del 1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3588/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Jugoslavia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 736/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3588/82 subordina l'importazione nella Comunità di prodotti tessili originari della Jugoslavia ad un regime comune di autorizzazione, di limitazione quantitativa e di ripartizione tra gli Stati membri;

considerando che, come già negli anni precedenti, si terranno a Berlino nel 1986 delle fiere commerciali, per le quali la Jugoslavia dovrebbe partecipare con gli altri paesi terzi esportatori e che le aliquote attuali dei contingenti comunitari attribuiti alla Repubblica federale di Germania possono rivelarsi insufficienti per soddisfare completamente il fabbisogno di dette fiere commerciali;

considerando che è pertanto necessario aprire contingenti supplementari per le fiere commerciali di Berlino per assegnarli alla Repubblica federale di Germania;

considerando che è opportuno che le autorizzazioni d'importazione vengano rilasciate nel rispetto delle regole dell'origine di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3588/82;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili « Jugoslavia », istituito con regolamento (CEE) n. 3588/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti supplementari di cui in allegato sono aperti in aggiunta ai limiti quantitativi all'importazione fissati

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 47.

⁽²⁾ GU n. L 70 del 13. 3. 1986, pag. 17.

con regolamento (CEE) n. 3588/82 e assegnati alla Repubblica federale di Germania in occasione delle fiere commerciali di Berlino che si svolgeranno nel 1986.

Articolo 2

1. Le competenti autorità della Repubblica federale di Germania autorizzano le importazioni, fino a concorrenza dei contingenti supplementari di cui all'articolo 1, unicamente per i contratti firmati a Berlino durante le fiere commerciali nella misura in cui sono riconosciuti dalle competenti autorità suscettibili di beneficiare di dette autorizzazioni, a condizione che i prodotti oggetto dei suddetti contratti siano imbarcati dopo il 15 ottobre 1986 in Jugoslavia per essere esportati nella Repubblica federale di Germania.

2. Il periodo di validità delle autorizzazioni d'importazione o dei documenti equipollenti, rilasciati in conformità del paragrafo 1, non potrà estendersi oltre il 31 dicembre 1987.

3. Il quantitativo totale oggetto dei contratti autorizzati in conformità del paragrafo 1 deve essere notificato alla Commissione entro e comunque non oltre il 31 dicembre 1986.

Articolo 3

L'importazione dei prodotti tessili, oggetto delle autorizzazioni rilasciate in conformità dell'articolo 2, ha luogo in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3588/82.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1986.

Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1986)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
5	60.05 A I a) II b) 4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) eee) 22 bbb) ccc) ddd) eee) fff)	60.05-01, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : Maglie, pullover, slip-over, twinset, giubbotti, giacche e bluse, a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali	Iugoslavia	1 000 pezzi	45
8	61.03 A	61.03-11, 15, 19	Sottovesti (biancheria da donna) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini : Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Iugoslavia	1 000 pezzi	75
16	61.01 B V c) 1 2 3	61.01-51, 54, 57	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : Vestiti e completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali, esclusi quelli da sci	Iugoslavia	1 000 pezzi	30
73	60.05 A II b) 3	60.05-16, 17, 19	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri : Tute sportive a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Iugoslavia	1 000 pezzi	60

REGOLAMENTO (CEE) N. 1751/86 DELLA COMMISSIONE**del 4 giugno 1986****recante apertura di contingenti supplementari per le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi partecipanti alle fiere commerciali di Berlino del 1986**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3785/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3589/82 subordina l'importazione nella Comunità di prodotti tessili originari di taluni paesi terzi ad un regime comune di autorizzazione, di limitazione quantitativa e di ripartizione tra gli Stati membri ;

considerando che, come già negli anni precedenti, si terranno a Berlino nel 1986 delle fiere commerciali, per le quali è attesa la partecipazione di taluni paesi terzi esportatori dei prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 3589/82 ; che dei contingenti supplementari sono stati attribuiti in occasione delle fiere precedenti con regolamenti della Commissione e che le aliquote attuali dei contingenti comunitari attribuiti alla Repubblica federale di Germania possono rivelarsi insufficienti per soddisfare completamente il fabbisogno di dette fiere commerciali ;

considerando che è pertanto necessario aprire contingenti supplementari per le fiere commerciali di Berlino per assegnarli alla Repubblica federale di Germania ;

considerando che è opportuno che le autorizzazioni d'importazione vengano rilasciate nel rispetto delle regole dell'origine di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3589/82 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili, istituito con regolamento (CEE) n. 3589/82,

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 366 del 31. 12. 1985, pag. 1.

Articolo 1

I contingenti supplementari di cui in allegato sono aperti in aggiunta ai limiti quantitativi all'importazione fissati con regolamento (CEE) n. 3589/82 e assegnati alla Repubblica federale di Germania in occasione delle fiere commerciali di Berlino che si svolgeranno nel 1986.

Articolo 2

1. Le competenti autorità della Repubblica federale di Germania autorizzano le importazioni, fino a concorrenza dei contingenti supplementari di cui all'articolo 1, unicamente per i contratti firmati a Berlino durante le fiere commerciali nella misura in cui sono riconosciuti dalle competenti autorità suscettibili di beneficiare di dette autorizzazioni, a condizione che i prodotti oggetto dei suddetti contratti siano imbarcati dopo il 15 ottobre 1986 nel paese terzo di cui sono originari per essere esportati nella Repubblica federale di Germania.

2. Il periodo di validità delle autorizzazioni d'importazione o dei documenti equipollenti, rilasciati in conformità del paragrafo 1, non potrà estendersi oltre il 31 dicembre 1987.

3. Il quantitativo totale oggetto dei contratti autorizzati in conformità del paragrafo 1 deve essere notificato alla Commissione entro e comunque non oltre il 31 dicembre 1986.

Articolo 3

L'importazione dei prodotti tessili, oggetto delle autorizzazioni rilasciate in conformità dell'articolo 2, ha luogo in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3589/82.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1986.

Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione

ALLEGATO

Cate- goria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1986)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
1	55.05	55.05-13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 85, 87	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Pakistan Perù	tonnellate	45 45
2	55.09	55.09-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	Altri tessuti di cotone : Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie anno- date	Egitto Perù	tonnellate	45 45
4	60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd)	60.04-19, 20, 22, 23, 24, 26, 41, 50, 58, 71, 79, 89	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sinteti- che ; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diversi dagli indu- menti per bambini piccoli (bébés)	India Malaysia Pakistan Filippine Tailandia Bulgaria Singapore Cecoslovacchia	1 000 pezzi	212 99 165 215 170 50 159 30
5	60.05 A I a) II b) 4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) eee) 22 bbb) ccc) ddd) eee) fff)	60.05-01, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43	Indumenti esterni, accessori di abbiglia- mento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbi- gliamento : Maglie, pullover, slip-over, twinset, giubbotti, giacche e bluse, a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali	Ungheria Pakistan Filippine Polonia Tailandia Bulgaria Malaysia Singapore Perù Romania Iugoslavia	1 000 pezzi	83 228 179 90 227 60 41 80 38 50 45

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1986)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)	61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76 61.02-66, 68, 72	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo ; pantaloni tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Polonia Sri Lanka Tailandia Ungheria Indonesia India Malaysia Singapore Filippine Brasile Cecoslovacchia Romania	1 000 pezzi	60 120 90 35 132 131 102 77 150 68 30 60
7	60.05 A II b) 4 aa) 22 33 44 55 61.02 B II e) 7 bb) cc) dd)	60.05-22, 23, 24, 25 61.02-78, 82, 84	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Ungheria India Malaysia Indonesia Filippine Singapore Sri Lanka Tailandia Bulgaria	1 000 pezzi	40 285 24 102 114 183 101 74 30
8	61.03 A	61.03-11, 15, 19	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini : Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Malaysia Pakistan Singapore Sri Lanka Bulgaria Indonesia Cecoslovacchia Filippine Tailandia India Iugoslavia	1 000 pezzi	93 168 99 273 120 231 38 122 101 300 75
9	55.08 62.02 B III a) 1	55.08-10, 30, 50, 80 62.02-71	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento : B. altri : Tessuti di cotone ricci del tipo spugna ; biancheria da toletta, da servizio o da cucina, riccia del tipo spugna, di cotone	Brasile India Pakistan	tonnellate	258 72 182

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1986)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
10	60.02 A B	60.02-40 60.02-50, 60, 70, 80	Guanti a maglia non elastica né gommata : Guanti a maglia non elastica né gommata, impregnati o spalmati di materie plastiche Guanti a maglia non elastica né gommata, diversi da quelli impregnati o spalmati di materie plastiche	Filippine Tailandia	1 000 paia	356 414
12	60.03 A B I II b) C D	60.03-11, 19, 20, 27, 30, 90	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata : diversi dalle calze di fibre tessili sintetiche per donna	Tailandia	1 000 paia	404
13	60.04 B IV b) 1 cc) 2 dd) d) 1 cc) 2 cc)	60.04-48, 56, 75, 85	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : Mutande, mutandine e slip per uomo e per ragazzo, nonché per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), a maglia non elastica né gommata, di cotone o di fibre tessili sintetiche	Brasile Filippine Singapore	1 000 pezzi	146 442 240
15 B	61.02 B II e) 1 aa) bb) cc) 2 aa) bb) cc)	61.02-31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40	Indumenti esterni, per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini diversi dagli indumenti della categoria 15 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Ungheria India Polonia Cecoslovacchia Romania	1 000 pezzi	60 120 60 40 60
16	61.01 B V c) 1 2 3	61.01-51, 54, 57	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : Vestiti e completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali, esclusi quelli da sci	Polonia Iugoslavia	1 000 pezzi	20 30
17	61.01 B V a) 1 2 3	61.01-34, 36, 37	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : Giacche e giacchette per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	India	1 000 pezzi	126
19	61.05 A C	61.05-20 61.05, 30, 99	Fazzoletti da naso e da taschino	India Malaysia	1 000 pezzi	3 368 4 050

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1986)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
20	62.02 B I a) c)	62.02-12, 13, 19	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri: Biancheria da letto, tessuta	Brasile India	tonnellate	150 338
21	61.01 B IV 61.02 B II d)	61.01-29, 31, 32 61.02-25, 26, 28	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Giacche e giacconi a vento, giubbotti e simili, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Filippine Singapore Tailandia Sri Lanka	1 000 pezzi	336 78 260 253
22	56.05 A	56.05-03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto: A. di fibre tessili sintetiche: Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	Malaysia Singapore Tailandia	tonnellate	304 226 80
24	60.04 B IV b) 1 bb) 2 aa) bb) d) 1 bb) 2 aa) bb)	60.04-47, 73 60.04-51, 53, 81, 83	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Pigiama a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per uomo e per ragazzo Pigiama e camicie da notte a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés)	Brasile Singapore Filippine Tailandia	1 000 pezzi	80 34 242 106
26	60.05 A II b) 4 cc) 11 22 33 44 61.02 B II e) 4 bb) cc) dd) ee)	60.05-45, 46, 47, 48 61.02-48, 52, 53, 54	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Abiti interi tessuti ed a maglia, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	India Filippine Tailandia Polonia Romania	1 000 pezzi	388 112 146 130 40

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1986)	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Quantitativi
27	60.05 A II b) 4 dd) 61.02 B II e) 5 aa) bb) cc)	60.05-51, 52, 54, 58 61.02-57, 58, 62	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Gonne, comprese le gonne-pantalone, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), tessute o a maglia	India Singapore	1 000 pezzi	338 36
29	61.02 B II e) 3 aa) bb) cc)	61.02-42, 43, 44	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Abiti-tailleurs, tessuti (compresi i completi composti da due o tre pezzi, ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	India	1 000 pezzi	304
31	61.09 D	61.09-50	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici : Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia	Brasile Filippine Cecoslovacchia	1 000 pezzi	150 418 40
39	62.02 B II a) c) III a) 2 c)	62.02-40, 42, 44, 46, 51, 59, 65, 72, 74, 77	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento : B. altri : Biancheria da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tessuta, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna	Brasile India	tonnellate	150 120
73	60.05 A II b) 3	60.05-16, 17, 19	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri : Tute sportive a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cecoslovacchia Tailandia Iugoslavia	1 000 pezzi	30 58 60

REGOLAMENTO (CEE) N. 1752/86 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 330/86 recante ripartizione dei contingenti di importazione fissati per taluni prodotti originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 241/86 del Consiglio, del 27 gennaio 1986 ⁽¹⁾, che introduce delle restrizioni quantitative applicabili a taluni prodotti originari degli Stati Uniti d'America, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1647/86 del 26 maggio 1986 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 330/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1166/86 ⁽⁴⁾, i contingenti d'importazione fissati per alcuni prodotti originari degli Stati Uniti d'America sono stati suddivisi in due aliquote, di cui la prima è ripartita tra gli Stati membri e la seconda costituisce una riserva comunitaria;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1647/86 ha modificato i contingenti di importazione per la carta patinata; che è necessario destinare immediatamente la

maggior parte di tale aumento per far fronte ad una urgente necessità di approvvigionamento manifestata in alcuni Stati membri;

considerando che i provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CEE) n. 330/86 è modificato in conformità dell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1986.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

ALLEGATO

(in tonnellate)

Codice Nimexe	Quota comunitaria	Riserve	Quote accordate	Distribuzione delle quote per Stato membro							
				D	F	I	BNL	UK	IRL	DK	GR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.07-45	14 750	100	14 650	3 950	400	550	8 250	1 500	—	—	—

⁽¹⁾ GU n. L 30 del 5. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 40 del 15. 2. 1986, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 106 del 23. 4. 1986, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1753/86 DELLA COMMISSIONE**del 5 giugno 1986****che fissa i quantitativi di carni suine da mettere in vendita mediante gara ed a prezzo fissato nel mese di giugno 1986 in conformità dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 2858/85 e che pubblica i risultati della gara del 27 maggio 1986**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,considerando che, a norma dell'articolo 2 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2858/85 della Commissione, dell'11 ottobre 1985, relativo alla vendita di carni suine detenute dall'organismo d'intervento belga a norma dei regolamenti (CEE) n. 772/85, 978/85 e 1477/85⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1495/86⁽⁴⁾, in ciascun bando di gara mensile, relativo a quantitativi specifici da trasformare in prodotti destinati a finalità diverse dal consumo umano, è fatto riferimento a quantitativi di carni da vendere in conformità della procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75; che i quantitativi per la gara del 24 giugno 1986 devono essere fissati in funzione delle disponibilità e dell'andamento del mercato delle carni suine;considerando che il regolamento (CEE) n. 2858/85 stabilisce altresì, all'articolo 8, paragrafo 1 che i quantitativi invenduti di una determinata gara sono offerti in vendita a un prezzo fisso secondo le condizioni ivi stabilite; che a norma del paragrafo 2 dell'articolo 8 i quantitativi di carni da vendere in conformità del paragrafo 1 saranno precisati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* contem-

poraneamente alla pubblicazione dei risultati delle gare particolari a cui si riferiscono;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento belga mette in vendita, nel bando di gara relativo al 24 giugno 1986 in conformità dell'articolo 2 bis, paragrafo 3 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2858/85, circa 5 000 t di carni suine.

Articolo 2

1. I risultati della gara del 27 maggio 1986, a norma dell'articolo 2 bis, paragrafo 3 e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2858/85, figurano nell'allegato I.

2. A norma delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2858/85, i quantitativi di carni che restano da vendere ad un prezzo fisso a partire dal 9 giugno 1986, nonché il prezzo applicabile al prodotto in questione, figurano nell'allegato II.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.⁽³⁾ GU n. L 274 del 15. 10. 1985, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 131 del 17. 5. 1986, pag. 26.

ALLEGATO I

Risultati della gara del 27 maggio 1986 a norma dell'articolo 2 bis, paragrafo 3, e dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2858/85

Designazione dei prodotti	Quantità accettate (tonnellate)	Prezzo minimo (ECU/tonnellata)
Carcasse, congelate (ex 02.01 A III a) 1)	3 350	10
Parti anteriori o spalle, congelate (ex 02.01 A III a) 3)		
Pancette con cotenna, congelate (ex 02.01 A III a) 5)		
Tagli « middles » congelati (ex 02.01 A III a) 6)		

ALLEGATO II

Quantitativi di carni che restano da vendere ad un prezzo fisso a partire dal 9 giugno 1986 ed a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2858/85

Designazione dei prodotti	Quantità (tonnellate)	Prezzo minimo (ECU/tonnellate)
Carcasse, congelate (ex 02.01 A III a) 1)	—	—
Parti anteriori o spalle, congelate (ex 02.01 A III a) 3)		
Pancette con cotenna, congelate (ex 02.01 A III a) 5)		
Tagli « middles » congelati (ex 02.01 A III a) 6)		

REGOLAMENTO (CEE) N. 1754/86 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1986

relativo alla vendita sul mercato della Comunità, nei mesi di luglio ed agosto 1986, delle scorte d'intervento del frumento tenero e della segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5 e l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che l'inizio della campagna è tradizionalmente caratterizzato da un fabbisogno delle industrie trasformatrici di frumento tenero panificabile e di segala panificabile del raccolto dell'anno precedente; che tale fabbisogno deve essere coperto dal mercato;

considerando che, tenuto conto delle disposizioni attualmente applicabili in materia di vendita di cereali d'intervento, sussiste il rischio che gli acquirenti siano assenti dal mercato della Comunità alla fine della campagna, in attesa di una vendita, nei mesi di luglio e agosto 1986, di cereali dei raccolti degli anni precedenti; che tale situazione determina un grave rischio di consegne all'intervento dei cereali in questione alla fine della campagna; che è possibile ovviare a tale situazione fissando un prezzo minimo di vendita del frumento tenero e della segala nei mesi di luglio e agosto 1986, prezzo minimo che sia uguale al prezzo d'intervento per i mesi considerati, maggiorato di una percentuale che rispecchi le spese di magazzino che gravano sul cereale messo in vendita; che, ai fini dello stesso obiettivo, è necessario non applicare la riduzione relativa alle caratteristiche tecnologiche applicabile in materia d'intervento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽³⁾, l'offerta da pren-⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

dere in considerazione in caso di vendita di frumento tenero e di segala sul mercato della Comunità nei mesi di luglio e agosto 1986 non può essere in nessun caso inferiore al prezzo d'intervento valido nei mesi considerati, maggiorato del 15 %.

2. Per il frumento tenero, il prezzo d'offerta preso in considerazione non è corretto della riduzione relativa alle caratteristiche tecnologiche (tasso di proteine, indice di caduta di Hagberg, indice di Zeleny e idoneità ad essere lavorabile a macchina).

Tuttavia, la suddetta riduzione si applica:

- al frumento tenero che non soddisfa al test di macchinabilità, il cui indice di caduta Hagberg è inferiore a 220 secondi e il cui indice di Zeleny è inferiore a 20; i costi delle analisi necessarie sono a carico degli operatori;
- al frumento tenero colorato dall'operatore, a sue spese, secondo i metodi previsti dall'allegato del regolamento (CEE) n. 575/86 della Commissione ⁽⁴⁾.

Per il frumento tenero di cui al secondo comma non si applica la maggiorazione prevista dal paragrafo 1.

3. Le disposizioni del paragrafo 2, secondo e terzo comma non si applicano al frumento tenero acquistato dagli organismi d'intervento in conformità delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

4. Per quanto concerne la segala, la maggiorazione prevista dal paragrafo 1 si applica al prezzo d'intervento aumentato del supplemento speciale previsto per la segala panificabile.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽⁴⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 1755/86 DELLA COMMISSIONE**del 5 giugno 1986****che sopprime la tassa di compensazione e ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di pomodori originari della Turchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1667/86 della Commissione, del 29 maggio 1986⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione per i pomodori originari della Turchia ed ha sospeso il dazio doganale preferenziale all'importazione di tali prodotti;considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Turchia constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno

uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Turchia;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3671/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1555/84⁽⁷⁾, qualora la Commissione sopprima la tassa compensativa, essa ripristina simultaneamente il dazio doganale alla sua aliquota preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1667/86 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.
(3) GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 50.
(4) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.
(5) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

(6) GU n. L 367 del 23. 12. 1981, pag. 9.
(7) GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1756/86 DELLA COMMISSIONE**del 5 giugno 1986****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari delle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,
considerando che il regolamento (CEE) n. 1515/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1638/86 ⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari delle isole Canarie;
considerando che, per i prodotti originari delle isole Canarie per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i

corsi, e che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari delle isole Canarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1515/86 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1986, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1757/86 DELLA COMMISSIONE**del 5 giugno 1986****recante sospensione della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per gli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 16, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 2727/75 prevede la possibilità di sospendere l'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione se la situazione del mercato permette di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione di tali disposizioni o se tali difficoltà rischiano di verificarsi;

considerando che il mantenimento del regime attuale, tenuto conto dell'incertezza creata da un'eventuale applicazione differenziata dei prezzi d'entrata dei cereali di base utilizzati per la fabbricazione degli alimenti compo-

sti, rischia di dare luogo ad operazioni speculative; che è pertanto opportuno sospendere la fissazione anticipata delle restituzioni per gli alimenti composti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per gli alimenti composti a base di cereali per gli animali (sottovoce 23.07 B I della tariffa doganale comune) di cui all'articolo 1, punto d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 è sospesa dal 6 al 13 giugno 1986.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1758/86 DELLA COMMISSIONE**del 5 giugno 1986****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1809/85 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1744/86⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1809/85 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU n. L 151 del 5. 6. 1986, pag. 23.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 giugno 1986, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	47,13 40,35 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1759/86 DELLA COMMISSIONE**del 5 giugno 1986****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 giugno 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla	45,00
	— la zona II b) e le Isole Canarie	49,00
	— gli altri paesi terzi	13,00
10.01 B II	Frumento duro	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	5,00 ⁽³⁾
	— gli altri paesi terzi	10,00 ⁽³⁾
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	5,00
	— gli altri paesi terzi	10,00
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla	95,00
	— la zona II b) e le Isole Canarie	100,00
	— il Giappone	—
	— gli altri paesi terzi	13,00
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	—
	— gli altri paesi terzi	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 B	Miglio	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	98,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	98,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	86,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	80,00
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	74,00
	— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	66,00

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	98,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	98,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	98,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	98,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	263,00 ⁽³⁾
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	249,00 ⁽³⁾
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	224,00 ⁽³⁾
	— tenore in ceneri di più di 1 300	211,00 ⁽³⁾
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	98,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

⁽³⁾ Ad eccezione dei quantitativi che sono stati oggetto della decisione della Commissione del 19 marzo 1986.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

REGOLAMENTO (CEE) N. 1760/86 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1986

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 6 giugno 1986, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1982/85⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;

b) del livello delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;

c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato; che una restituzione alla produzione è concessa per il frumento (grano) tenero, il granturco e le rotture di riso, nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso⁽⁷⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3794/85⁽⁸⁾; che, per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80, occorre prendere in considerazione l'ammontare della restituzione alla produzione applicabile durante il mese nel quale ha luogo l'esportazione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 6 giugno 1986, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU n. L 186 del 19. 7. 1985, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

⁽⁸⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 5 giugno 1986, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 6 giugno 1986, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
10.01 B I	Frumento (grano) tenero e frumento segalato :	
	— per l'industria dell'amido	11,058 ⁽¹⁾
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	11,058
10.01 B II	Frumento (grano) duro	19,888 ⁽²⁾
10.02	Segala	13,155
10.03	Orzo	13,840
10.04	Avena	10,269
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina :	
	— per l'industria dell'amido	13,271 ⁽¹⁾
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	13,271
10.06 B I b) 1	Riso semigreggio a grani tondi	41,399
10.06 B I b) 2	Riso semigreggio a grani lunghi	43,324
10.06 B II b) 1	Riso lavorato a grani tondi	53,418
10.06 B II b) 2	Riso lavorato a grani lunghi	62,788
10.06 B III	Rotture di riso :	
	— per l'industria dell'amido	18,136 ⁽¹⁾
	— diverso da quello per l'industria dell'amido	18,136
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	14,919
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato	12,943
11.01 B	Farina di segala	22,357
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano) duro	30,826 ⁽²⁾
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	12,943

⁽¹⁾ Questo ammontare deve essere dedotto dall'ammontare della restituzione alla produzione del prodotto in questione in vigore al momento dell'esportazione.

⁽²⁾ Ad eccezione dei quantitativi che sono stati oggetto della decisione della Commissione del 19 marzo 1986.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1761/86 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 1986
che rettifica gli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1013/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1333/86⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari⁽⁵⁾, modificato del regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁶⁾,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1057/86 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1390/86⁽⁸⁾;

considerando che da una verifica è risultato che la parte 8^a dell'allegato I del regolamento in questione non corrisponde alle misure presentate al parere del comitato di gestione; che l'errore riguarda le modifiche, introdotte il 12 maggio 1986 in virtù del regolamento (CEE) n. 1390/86 della Commissione, del 7 maggio 1986, che modifica gli importi compensativi monetari; che vi è anche un errore, per quanto concerne la Germania e i Paesi Bassi, nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1057/86, rettificato dal regolamento (CEE) n. 1669/86

della Commissione⁽⁹⁾; che è pertanto necessario rettificare il regolamento in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella parte 8^a dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1057/86 le colonne « Spagna » e « Portogallo » sono sostituite dalle colonne che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1057/86, i coefficienti monetari da applicare alle imposizioni all'importazione per i prodotti trasformati oggetto del regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio⁽¹⁰⁾ sono sostituiti, per la Germania e i Paesi Bassi, da « 0,982 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Su richiesta dell'interessato, l'articolo 1 si applica a decorrere dal 12 maggio 1986.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 12 maggio 1986. Tuttavia, per le domande presentate dal 30 maggio al 6 giugno 1986 esso si applica su richiesta dell'interessato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 98 del 12. 4. 1986, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 124 del 12. 5. 1986, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 53.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

Numero della tariffa doganale comune	Positivi			Negativi							
	R. f. di Germania DM/100 kg	Paesi Bassi Fl/100 kg	Danimarca Dkr/100 kg	Regno Unito £/100 kg	Belgio/ Lussemburgo FB/Flux/ 100 kg	Irlanda £Irl/100 kg	Italia Lit/100 kg	Francia FF/100 kg	Grecia Dra/100 kg	Spagna Pta/100 kg	Portogallo Esc/100 kg
21.07 G IV c) (13)										0	0
21.07 G IV c) (14)										0	0
21.07 G V a) 1											
21.07 G V a) 1 (13)											
21.07 G V a) 1 (14)											
21.07 G V a) 2										0	0
21.07 G V a) 2 (13)										0	0
21.07 G V a) 2 (14)										0	0
21.07 G V b)										0	0
21.07 G V b) (13)										0	0
21.07 G V b) (14)										0	0
21.07 G VI a IX (1)											
29.04 C III a) 1										0	0
29.04 C III a) 2										0	0
29.04 C III b) 1										0	0
29.04 C III b) 2										147,05	189,04
35.05 A										0	0
38.19 T I a)										0	0
38.19 T I b)										0	0
38.19 T II a)										0	0
38.19 T II b)										147,05	189,04

REGOLAMENTO (CEE) N. 1762/86 DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 1986

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1707/86 del Consiglio, del 30 maggio 1986, relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1707/86, gli Stati membri devono procedere a controlli dei prodotti originari dei paesi terzi considerati dal suddetto regolamento; che occorre prevedere che tali controlli si effettuano mediante sondaggio e sotto la responsabilità degli Stati membri in cui i prodotti in questione sono oggetto di una dichiarazione di immissione in libera pratica;

considerando che, affinché i controlli siano il più possibile efficaci ed abbiano un'applicazione uniforme, è necessario prevedere, in funzione di criteri obiettivi, il grado di intensità di questi controlli; che può esser necessario riesaminare l'ampiezza dei controlli, tenuto conto dell'evoluzione dei dati presi inizialmente in considerazione ai fini della determinazione della loro ampiezza; che occorre altresì prevedere la possibilità di esonerare dai controlli prodotti ottenuti o raccolti anteriormente al 26 aprile 1986, data dell'incidente nucleare di Cernobil;

considerando che i risultati dei controlli effettuati dagli Stati membri devono essere comunicati regolarmente alla Commissione; che tali comunicazioni devono comprendere indicazioni precise, segnatamente sul paese d'origine, il prodotto in questione e il suo grado di contaminazione; che spetta alla Commissione informare gli altri Stati membri in merito a tali comunicazioni;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1707/86, i controlli possono comportare anche la presentazione di certificati di esportazione; che, i certificati di esportazione hanno lo scopo di attestare, secondo un modello uniforme, che i prodotti da essi accompagnati non superano le tolleranze massime del regolamento (CEE) n. 1707/86;

considerando che le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del comitato ad hoc,

⁽¹⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88.

Articolo 1

1. Il controllo dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1707/86, per verificare se le tolleranze massime fissate dal suddetto regolamento sono rispettate, viene effettuato dallo Stato membro in cui ha luogo l'immissione in libera pratica dei prodotti.

Il controllo viene effettuato prima o dopo l'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ma comunque prima della revoca del divieto di immissione delle merci.

2. Per quanto concerne i prodotti originari dei paesi terzi d'Europa, il controllo viene effettuato mediante sondaggio in maniera frequente.

Il controllo viene effettuato mediante sondaggio secondo le seguenti norme di minima:

La scelta, da parte dello Stato membro, dell'intensità del controllo viene determinata, alla luce degli orientamenti decisi dalla Commissione, tenendo conto in particolare del grado di contaminazione del paese di origine, delle caratteristiche dei prodotti in questione e dei risultati dei controlli e dell'eventuale presentazione di un titolo di esportazione.

Per quanto concerne i prodotti originari degli altri paesi terzi, il controllo viene effettuato alle condizioni abituali.

Gli Stati membri possono non sottoporre al controllo i prodotti per i quali sia fornita la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che non esiste più il rischio di contaminazione, essendo stati ottenuti o raccolti prima del 26 aprile 1986.

3. Per gli animali da macelleria il controllo viene effettuato al momento della macellazione. La via libera per l'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato dai servizi veterinari responsabili del controllo del macello, da cui risulti che le carni rispettano le tolleranze massime.

A tale scopo, gli animali da macelleria vengono portati direttamente al macello, in cui devono essere macellati, in conformità delle esigenze di polizia sanitaria, entro 3 giorni lavorativi dalla loro entrata nel macello.

4. In caso di constatazione della mancata osservanza delle tolleranze massime per un prodotto determinato, le autorità competenti dello Stato membro possono decidere di rifiutare o distruggere il prodotto in questione.

Articolo 2

Fatte salve le misure complementari previste dall'articolo 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1707/86, quando viene constatato un superamento delle tolleranze massime per un prodotto originario di un paese terzo, tutti gli stessi prodotti originari del paese terzo in questione sono sottoposti ad un controllo intensificato.

Articolo 3

1. Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione i casi di mancata osservanza delle disposizioni relative alle tolleranze massime che sono stati constatati, precisando il paese d'origine, la designazione della merce, nonché il grado di contaminazione, l'indicazione del mezzo di trasporto, l'esportatore e la natura della decisione presa per le partite in questione.

Per ogni mese, ciascuno Stato membro comunica, al più tardi il 15 del mese successivo, una tabella riassuntiva in cui figurano il numero dei casi di mancata osservanza constatati e il numero dei risultati dei controlli effettuati sui prodotti sensibili, nonché una relazione generale sui controlli effettuati sugli altri prodotti.

La prima comunicazione deve avere luogo il 16 giugno 1986.

Le comunicazioni devono contenere almeno le informazioni che figurano nell'allegato I.

2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione gli organismi incaricati della trasmissione dei dati e dell'attuazione dei controlli.

3. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri dei casi di mancata osservanza di tolleranze massime constatati.

Articolo 4

1. La dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1707/86 può essere accompagnata da un titolo di esportazione rilasciato dalle autorità competenti dei paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo comma.

2. Il titolo di esportazione attesta che il prodotto da esso accompagnato rispetta le tolleranze massime fissate dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1707/86. Esso viene redatto su un formulario stampato su carta bianca e conforme al modello che figura nell'allegato II.

3. La Commissione comunica agli Stati membri i dati relativi alle autorità abilitate a rilasciare, nei paesi terzi in causa, il titolo di esportazione.

Articolo 5

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1707/86 è completato con l'aggiunta dei seguenti prodotti:

- « ex 01.06 C : cani, gatti, animali da serraglio e da giardino zoologico, nonché gli animali d'appartamento.
- ex 03.01 A IV : Pesci d'acquario vivi.
- Capitolo 6 : Piante vive e prodotti della floricultura. »

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 1986.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

EXPORT CERTIFICATE FOR AGRICULTURAL PRODUCTS CERTIFICAT D'EXPORTATION POUR DES PRODUITS AGRICOLES		No	ORIGINAL
1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)		3 ISSUING BODY — ORGANISME ÉMETTEUR	
2 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)		4 Country of origin Pays d'origine	5 Country of destination Pays de destination
THIS CERTIFICATE MUST BE LODGED WITH THE ENTRY FOR FREE CIRCULATION AND BE KEPT BY THE CUSTOMS LE PRÉSENT CERTIFICAT DOIT ÊTRE DÉPOSÉ AVEC LA DÉCLARATION DE MISE EN LIBRE PRATIQUE ET ÊTRE CONSERVÉ PAR LA DOUANE		7 Invoice(s) — Facture(s)	
6 Identity of means of transport Identité du moyen de transport		7 Invoice(s) — Facture(s)	
1	8 Marks and numbers — Number and kind of packages — Description of products Marques et numéros — Nombre et nature des colis — Description des produits	9 Gross mass (kg) Masse brute (kg)	
		10 Net mass (kg) Masse nette (kg)	
		11 (le cas échéant) Taux de radioactivité constaté (Bq/kg) (where applicable) Recorded radioactivity level (Bq/kg)	
2	8 Marks and numbers — Number and kind of packages — Description of products Marques et numéros — Nombre et nature des colis — Description des produits	9 Gross mass (kg) Masse brute (kg)	
		10 Net mass (kg) Masse nette (kg)	
		11 (le cas échéant) Taux de radioactivité constaté (Bq/kg) (where applicable) Recorded radioactivity level (Bq/kg)	
12 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE			
<p>I, the undersigned, certify that the accumulated radioactivity level in terms of Caesium 134 and 137 for the products described above does not exceed :</p> <p>Je soussigné certifie que pour les produits décrits ci-dessus la radioactivité maximale cumulée de Caesium 134 et 137 ne dépasse pas :</p> <p>— 370 Bq/kg for milk falling within heading Nos 04.01 and 04.02 of the Common Customs Tariff and for foodstuffs intended for the special feeding of infants, 370 Bq/kg pour le lait relevant des positions 04.01 et 04.02 du tarif douanier commun et pour les denrées alimentaires destinées à l'alimentation particulière des nourissons (¹)</p> <p>— 600 Bq/kg for all the other products concerned 600 Bq/kg pour tous les autres produits concernés (¹)</p>			
Place — Lieu :		Date :	Signature :
			Stamp — Cachet :
<p>(¹) Delete as appropriate — Biffer la mention inutile.</p>			

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1986

che modifica la direttiva 79/117/CEE relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive

(86/214/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/298/CEE della Commissione⁽²⁾, impone agli Stati membri di provvedere a che i prodotti fitosanitari contenenti una o più delle sostanze attive elencate nell'allegato non vengano immessi in commercio né impiegati, salvo determinate deroghe temporanee;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva citata, la Commissione può modificare l'allegato previa consultazione, se del caso, del comitato scientifico per gli antiparassitari istituito con la decisione 78/436/CEE della Commissione⁽³⁾ e dopo averne dato comunicazione al comitato fitosanitario permanente istituito con la decisione 76/894/CEE del Consiglio⁽⁴⁾;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva limita l'applicazione di tale procedura ad un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1981 ma dispone che il Consiglio, deliberando all'unanimità su

proposta della Commissione, può decidere di prorogare il periodo di validità della procedura o di sopprimere qualsiasi limitazione alla sua applicazione;

considerando che la limitazione del periodo di applicazione della procedura in causa era motivata dall'opportunità di controllarne il funzionamento; che l'esperienza fatta è positiva e che conviene dunque abolire la limitazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 79/117/CEE è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 22. 5. 1985, pag. 48.

⁽³⁾ GU n. L 124 del 12. 5. 1978, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 25.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1986

**che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei
tuberi-seme di patate**

(86/215/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,considerando che, a norma della direttiva 66/403/CEE ⁽²⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽³⁾, a decorrere dal 1° luglio 1975 gli Stati membri non possono più, in linea di massima, constatare sotto la propria responsabilità l'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi ai tuberi-seme di base o ai tuberi-seme certificati raccolti all'interno della Comunità e conformi alla suddetta direttiva;

considerando tuttavia che, non essendo conclusi i lavori per rendere possibile una constatazione comunitaria d'equivalenza per tutti i paesi terzi interessati, l'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva suddetta autorizza gli Stati membri a prorogare sino al 31 gennaio 1984 la validità delle constatazioni d'equivalenza da essi già effettuate per taluni paesi ai quali non si applicano le constatazioni comunitarie;

considerando che tali lavori non sono tuttora terminati e che occorre aggiornare detta data limite fino alla data determinata conformemente agli obblighi derivanti per gli Stati membri dal regime fitosanitario comune instaurato dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85;considerando che questa misura lascia impregiudicati gli obblighi precitati e che, per quanto concerne i tuberi-seme di patate prodotti in Canada, della proroga possono pertanto avvalersi soltanto la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana, entro i limiti fissati dalla decisione 86/120/CEE ⁽⁵⁾ della Commissione, nonché il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese che, a norma dell'atto di adesione, non applicheranno la direttiva soprammenzionata prima del 30 giugno 1986,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE, la data del 31 gennaio 1984 è sostituita da quella del 31 marzo 1986 ed è aggiunta la frase seguente:

« Per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, la data del 31 marzo 1986 è sostituita da quella del 30 giugno 1986 e la data del 1° luglio 1975 è sostituita da quella del 1° gennaio 1986 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. BRAKS

⁽¹⁾ Parere reso il 16 maggio 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

⁽³⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 99 del 15. 4. 1986, pag. 31.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1986

che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 83/416/CEE relativa all'autorizzazione di servizi aerei regolari interregionali per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra Stati membri

(86/216/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che si adatti la direttiva 83/416/CEE⁽¹⁾ per aggiungere la classificazione degli aeroporti portoghesi accessibili al traffico internazionale regolare;

considerando che lo sviluppo del traffico aereo nelle isole atlantiche che compongono la regione autonoma delle Azzorre è attualmente insufficiente; che, per questo motivo, gli aeroporti situati in tali isole dovrebbero essere temporaneamente esclusi dal campo di applicazione della direttiva 83/416/CEE;

considerando che si sta tuttora lavorando all'infrastruttura dell'aeroporto di Porto affinché possa far fronte ad un potenziamento dei servizi regolari; che occorre quindi temporaneamente escludere detto aeroporto dall'applicazione della direttiva 83/416/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 83/416/CEE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 15, paragrafi 1 e 3, è sostituito dal testo seguente:

« 1. La presente direttiva non si applica, sino al 1° luglio 1993, agli aeroporti situati nelle isole greche e nelle isole atlantiche che compongono la regione autonoma delle Azzorre.

3. La Commissione presenterà una relazione sulla situazione del traffico aereo nelle isole greche e nelle isole atlantiche che compongono la regione autonoma delle Azzorre entro il 31 dicembre 1991 ed un'ulteriore relazione entro il 31 dicembre 1996. »;

2) viene inserito l'articolo seguente:

« Articolo 15 bis

1. In deroga alla classificazione degli aeroporti di cui all'allegato A, la presente direttiva non si applica, fino al 1° gennaio 1993, all'aeroporto di Porto.

2. La deroga di cui al paragrafo 1 verrà annullata non appena la Repubblica portoghese constaterà che le condizioni economiche di detto aeroporto sono migliorate. A tal fine essa informerà la Commissione che provvederà ad adottare la decisione che s'impone. »;

3) nell'allegato A della direttiva 83/416/CEE, è inserito il testo seguente dopo Paesi Bassi:

« PORTOGALLO	Lisboa	1
	Faro	1
	Funchal	2
	Porto	2 ».

Articolo 2

1. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1986.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. BRAKS

(1) GU n. L 237 del 26. 8. 1983, pag. 19.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 26 maggio 1986
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri
per pneumatici degli autoveicoli

(86/217/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che, in diversi Stati membri la costruzione e le modalità di controllo dei manometri destinati a misurare la pressione dei pneumatici degli autoveicoli sono oggetto di disposizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro e di conseguenza ostacolano gli scambi di questi strumenti; che è quindi necessario procedere al ravvicinamento di dette disposizioni;

considerando che la direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/575/CEE ⁽⁵⁾, ha definito le procedure di approvazione CEE del modello e di verifica prima CEE; che conformemente a tale direttiva occorre fissare, per i manometri per pneumatici degli autoveicoli, le prescrizioni tecniche in materia di costruzione e di funzionamento cui detti strumenti devono rispondere per poter essere importati, commercializzati e liberamente usati dopo aver subito controlli ed essere stati muniti dei marchi e dei contrassegni previsti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai manometri destinati a misurare la pressione dei pneumatici degli autoveicoli, quali sono definiti al punto 1 dell'allegato.

Articolo 2

I manometri per pneumatici che possono essere muniti di marchi e di contrassegni CEE sono descritti nell'allegato. Essi costituiscono oggetto di un'approvazione CEE del modello e sono sottoposti alla verifica prima CEE alle condizioni fissate nell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare, per motivi inerenti alle qualità metrologiche, l'immissione sul mercato e in servizio dei manometri per pneumatici muniti del contrassegno di approvazione CEE del modello e del marchio di verifica prima CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva 18 mesi dopo la sua notifica ⁽⁶⁾.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

⁽¹⁾ GU n. C 356 del 31. 12. 1980, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. C 287 del 9. 11. 1981, pag. 135.

⁽³⁾ GU n. C 189 del 30. 7. 1981, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 332 del 28. 11. 1983, pag. 43.

⁽⁶⁾ La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri in data 30 maggio 1986.

ALLEGATO

1. Settore di applicazione

I manometri per pneumatici ai sensi del presente allegato sono gli strumenti, non muniti di dispositivi di predeterminazione, che compongono le attrezzature fisse o mobili impiegate per gonfiare i pneumatici degli autoveicoli, ed in cui un sistema meccanico di misura trasmette la deformazione elastica da un elemento ricevitore ad un dispositivo indicatore.

Essi indicano la differenza di pressione (P_e) tra l'aria contenuta nel pneumatico e l'atmosfera.

Tali strumenti comprendono anche tutte le parti tra il pneumatico e l'elemento ricevitore.

2. Prescrizioni metrologiche

2.1. Errori massimi tollerati

Gli errori massimi tollerati in più o in meno ripresi nella tabella che segue, sono fissati, in valori assoluti, in funzione della pressione misurata.

Pressione misurata	Errore massimo tollerato
sino a 4 bar compresi	0,08 bar
da 4 a 10 bar compresi	0,16 bar
oltre 10 bar	0,25 bar

Gli errori massimi tollerati devono essere rispettati nella gamma di temperature compresa tra 15 °C e 25 °C. Tale gamma è in appresso chiamata « campo di riferimento di temperatura ».

2.2. Variazione dovuta alla temperatura

La variazione nelle indicazioni dei manometri per temperature che si scostano da quelle del campo di riferimento di temperatura e comprese tra -10 °C e +40 °C è indicata nella seguente tabella :

Pressione misurata	Variazione massima tollerata
sino a 4 bar compresi	0,1 % di bar per grado Celsius
da 4 a 10 bar compresi	0,05 % di 10 bar per grado Celsius
oltre 10 bar	0,05 % del valore massimo dell'ampiezza della scala per grado Celsius

2.3. Errore di reversibilità

L'errore di reversibilità dei manometri non deve superare il valore assoluto dell'errore massimo tollerato, a una temperatura scelta all'interno del campo di riferimento di temperatura. Durante la prova tale temperatura deve rimanere costante.

Per un dato valore della pressione, il valore misurato per pressioni crescenti deve essere inferiore o pari al valore misurato per pressioni decrescenti.

2.4. Ritorno della lancetta dello strumento di fronte al riferimento predeterminato

Alla pressione atmosferica la lancetta dei manometri deve arrestarsi di fronte al tratto dello zero o al riferimento predeterminato materializzato, in maniera distinta dalle graduazioni della scala, nei limiti dell'errore massimo tollerato. I manometri possono essere muniti di un arresto della lancetta situato a una distanza corrispondente a almeno due volte il valore dell'errore massimo tollerato oltre lo zero o il riferimento predeterminato.

3. Prescrizioni tecniche

3.1. Costruzione

Per garantire la permanenza delle loro qualità metrologiche, manometri devono essere costruiti solidamente e accuratamente.

3.2. Dispositivo indicatore

3.2.1. I dispositivi indicatori sono graduati in bar e il valore dell'intervallo di graduazione è fissato a 0,1 bar.

3.2.2. Nello spazio della misurazione, il dispositivo indicatore deve consentire la lettura diretta e precisa del valore della pressione misurata. A questo scopo, lo spessore della parte dell'indice che copre i tratti di riferimento non deve superare quello dei tratti stessi; l'indice deve potersi sovrapporre ai tratti più corti per circa la metà della loro lunghezza. La distanza massima tra l'indice ed il piano dei tratti di riferimento non deve superare un valore pari alla lunghezza dell'intervallo e comunque non superare 2 mm, oppure, per i dispositivi indicatori a quadrante circolare, il valore $0,02 L + 1$ mm (dove L è la distanza tra l'asse di rotazione della lancetta e la sua estremità).

3.2.3. Il valore degli intervalli di graduazione è identico per tutta la scala. Gli intervalli di graduazione, reali o apparenti, che non debbono avere lunghezze inferiori a 1,25 mm, debbono essere praticamente uguali oppure presentare soltanto leggere variazioni di lunghezza. Detta variazione di lunghezza è ammessa se la differenza tra le lunghezze di due intervalli consecutivi non supera il 20 % del valore maggiore e se la differenza tra le lunghezze del minimo e del massimo intervallo non supera il 50 % del valore maggiore.

Ogni quinto tratto deve distinguersi dagli altri per la maggior lunghezza; ogni quinto o decimo tratto deve essere numerato. Lo spessore dei tratti deve essere praticamente costante senza superare $\frac{1}{5}$ della lunghezza dell'intervallo di graduazione.

4. Iscrizioni e marchi

4.1. *Iscrizioni*

4.1.1. Iscrizioni obbligatorie

I manometri devono recare le seguenti iscrizioni:

a) sul quadrante:

- il simbolo della grandezza misurata: P_e
- il simbolo dell'unità di misura: bar
- se necessario, un contrassegno che indichi la posizione di lavoro dello strumento;

b) sul quadrante o su una targhetta speciale o sullo strumento:

- identificazione del fabbricante,
- identificazione dello strumento,
- contrassegno dell'approvazione CEE del modello.

Tali iscrizioni devono essere direttamente visibili, facilmente leggibili e indelebili in normali condizioni d'uso degli strumenti e non ostacolare la lettura delle indicazioni.

4.1.2. Iscrizioni facoltative

I manometri possono inoltre recare iscrizioni autorizzate dall'autorità nazionale competente, purché non ostacolino la lettura delle indicazioni fornite dallo strumento.

4.2. *Marchi di verifica e di sigillatura*

Deve essere predisposta un'opportuna zona per apporre i marchi di verifica prima CEE.

I manometri devono poter essere sigillati in modo da impedire qualsiasi possibilità di modificarne le caratteristiche.

5. Approvazione CEE del modello

L'approvazione CEE del modello dei manometri deve essere effettuata conformemente alla direttiva 71/316/CEE.

Il numero minimo dei manometri da presentare all'esame per l'approvazione del modello è fissato a due. L'autorità nazionale competente può richiedere manometri supplementari a seconda dell'andamento delle prove.

5.1. *Verifica delle prescrizioni tecniche e metrologiche*

Sui manometri presentati per l'approvazione CEE del modello viene effettuato un esame basato sulle prescrizioni di cui ai punti 2, 3 e 4.

Detto esame comprende le prove sotto indicate, eseguite usando manometri campione i cui errori non devono superare un quarto ($\frac{1}{4}$) delle tolleranze per i manometri da controllare.

5.1.1. Determinazione dell'errore dello strumento

Il controllo delle indicazioni dei manometri è effettuato su almeno 5 punti (compreso un punto vicino al limite superiore ed un punto vicino al limite inferiore dello spazio di misurazione) ripartiti uniformemente lungo la scala.

5.1.2. Determinazione dell'errore di reversibilità

Questa prova deve essere effettuata solo sugli strumenti che nell'uso normale consentono di misurare le pressioni decrescenti.

La prova consiste nel rilevare le indicazioni dei manometri in almeno cinque punti (compreso un punto vicino al limite superiore ed un punto vicino al limite inferiore dello spazio di misurazione) ripartiti uniformemente lungo la scala, per valori crescenti e decrescenti della pressione.

La rilevazione delle indicazioni per i valori decrescenti sarà effettuata dopo aver mantenuto per venti minuti il manometro ad una pressione pari al valore del limite superiore dello spazio di misurazione.

5.1.3. Esame di stabilità delle qualità dei manometri

I manometri sono sottoposti alle seguenti prove :

- a) per 15 minuti, ad una pressione che supera del 25 % il limite superiore dello spazio di misurazione ;
- b) 1 000 impulsi dati da una pressione che varia da 0 al 90-95 % del limite superiore dello spazio di misurazione ;
- c) 10 000 cicli di una pressione che varia lentamente da circa 20 a circa 75 % del limite superiore dello spazio di misurazione con una frequenza che non supera 60 cicli al minuto ;
- d) per 6 ore, temperatura ambiente di -20°C , e per 6 ore temperatura ambiente di $+50^{\circ}\text{C}$.

Al termine delle prove a), b), c), e dopo un'ora di riposo, i manometri devono essere conformi alle prescrizioni dei punti 2.1, 2.3 e 2.4.

Dopo la prova di temperatura di cui alla lettera d), i manometri devono essere tenuti per 6 ore a temperatura compresa nel campo di riferimento di temperatura. Al termine di questo periodo di riposo, i manometri devono essere conformi alle prescrizioni dei punti 2.1, 2.3 e 2.4.

5.1.4. Variazione dovuta alla temperatura

La prova consiste nel determinare, per una data pressione, la variazione dell'indicazione data alle temperature di -10°C e 40°C rispetto all'indicazione data a temperatura compresa nel campo di riferimento di temperatura.

6. Verifica prima CEE

La verifica prima CEE dei manometri viene effettuata conformemente alla direttiva 71/316/CEE.

6.1. *Esame di conformità*

L'esame consiste nella verifica della conformità del manometro al modello approvato.

6.2. *Prove di verifica*

Queste prove sono effettuate con manometri campione i cui errori non devono superare un quarto ($\frac{1}{4}$) delle tolleranze fissate per i manometri sottoposti a verifica.

6.2.1. Determinazione degli errori

Il controllo delle indicazioni dei manometri è eseguito in almeno tre punti ripartiti uniformemente lungo lo spazio di misurazione.

6.2.2. Determinazione dell'errore di reversibilità

L'errore di reversibilità deve essere determinato soltanto per i manometri che permettono di misurare pressioni crescenti e decrescenti in applicazione del punto 2.3.

A questo scopo, la prova consiste nel rilevare le indicazioni dei manometri in almeno tre punti ripartiti uniformemente lungo lo spazio di misurazione per valori di pressione crescenti e decrescenti. La prova deve essere effettuata nelle normali condizioni di impiego.

LA COMUNITÀ EUROPEA — CARTA POLITICA

Stati membri, regioni e unità amministrative

La carta politica rappresenta i 12 paesi che costituiscono la Comunità europea dal 1° gennaio 1986: Belgio, Danimarca, Francia, Repubblica federale di Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, e mostra la loro suddivisione politica in regioni e unità amministrative (province, contee, ecc.) con i rispettivi capoluoghi.

L'odierna Comunità europea ha una superficie di 2,25 milioni di km² e una popolazione di 320 milioni di persone.

Un ampio riquadro con 105 grafici fornisce dati di base economici ed altri dati statistici sulla Comunità europea e sui suoi stati membri, nonché raffronti con l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti.

Formato: 75 × 105 cm

La carta piegata misura: 25 × 13 cm

Scala: 1 : 4 000 000 (1 cm = 40 km)

8 colori

Pubblicata in 9 lingue: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo e tedesco

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

250 FB 7 500 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo